

TORNATA DEL 22 GENNAIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASATI.

Sommario — *Comunicazione del Governo — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Resoconto del ricevimento fatto da S. M. alla Deputazione che le recava l'indirizzo del Senato — Annunzio della morte del Senatore Massimo d'Azeglio — Proposte del Senatore Gino Capponi — Discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio — Parole del Senatore Menabrea (Relatore) e del Ministro della guerra sulle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale al progetto — Chiusura della discussione generale — Appunto del Senatore Cacace all'art. 1, combattuto dal Senatore Menabrea (Relatore) — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazione del Senatore Cacace all'art. 3 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 3 e 4 — Dichiarazione del Ministro della guerra in ordine all'art. 5 — Schiarimenti del Relatore — Considerazioni del Senatore Cacace oppuguate dal Relatore, dal Senatore Torelli e dal Ministro della marina — Richiesta del Senatore Arrivabene — Risposta del Relatore — Approvazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 — Obbiezioni del Senatore Cacace sull'art. 10, combattute dal Ministro della guerra e dal Relatore — Emendamento del Senatore Cacace non appoggiato — Approvazione degli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 — Dubbi del Senatore Cacace sull'art. 15 — Spiegazioni del Relatore — Approvazione degli articoli 15, 16, 17, 18, 19 — Approvazione dell'art. 20, aggiunto dall'Ufficio Centrale non che del 21, ultimo del progetto — Ordine del giorno del Senatore Chiesi — Dichiarazioni del Ministro della guerra e del Relatore — Ritiro dell'ordine del giorno — Annunzio della morte di S. A. R. il principe Oddone — Aggiornamento delle sedute del Senato a mercoledì.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Sono presenti tutti i Ministri.

Il Senatore Segretario Ginori legge il processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio dei Ministri.

Presidente del Consiglio dei Ministri. Ho l'onore d'annunziare al Senato che, in seguito alla dimissione del cessato Ministero, S. Maestà, con Decreto del 31 dicembre scorso, ha composto il nuovo Ministero nel seguente modo :

Ha riconfermato me a Presidente del Consiglio dei Ministri, e Ministro degli affari esteri ; ha pure riconfermato il Commendatore Stefano Jacini a Ministro dei lavori pubblici, il Senatore Angioletti a Ministro per la marina, e l'avvocato Desiderato Chiaves a Ministro dell'interno. Ha poi nominato il Commendatore Giovanni De-Falco a Ministro di grazia e giustizia, il Commendatore Antonio Scialoja a Ministro delle finanze o il Commendatore Domenico Berti a Ministro della pubblica istruzione, incaricato nel tempo stesso della reggenza del Ministero di agricoltura e commercio e il Gener. i Pettinengo a Ministro della guerra.

Presidente. Do atto della comunicazione stata fatta dal signor Presidente del Consiglio dei Ministri. Si darà ora lettura d'un sunto di petizioni.

Il Senatore Ginori legge il seguente sunto di petizioni :

3780. L'Amministrazione della Congregazione di carità di Napoli, ricorre al Senato onde ottenere che venga mantenuto a favore di quell'istituto il solito assegno sul Bilancio dello Stato.

3781. La Deputazione del Consiglio Provinciale di Modena domanda che siano introdotte alcune riforme nella legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.

3782. La Camera di Commercio ed Arti di Napoli domanda che nella legge relativa al passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale venga stabilito che le fedi di credito del Banco di Napoli siano ricevute in pagamento dagli agenti incaricati della percezione nella stessa guisa che i biglietti della Banca Nazionale.

3783. La Deputazione Provinciale di Reggio (Calabria) fa istanza onde ottenere che dal Governo vengano emanati gli opportuni provvedimenti perchè quella Provincia sia dotata di una conveniente rete di comunicazioni stradali.

3784. Il Presidente della Commissione di Sindacato sull'imposta dei redditi di ricchezza mobile del Consorzio di Scandolara Ravara (Cremona) domanda che venga modificato l'art. 19 della legge 14 luglio 1861, relativo alla stessa imposta.

3785. I pensionati domiciliati in Milano domandano di venire reintegrati negli arretrati sui sequestri delle loro pensioni (petizione senza firma).

3786. Il Consiglio Provinciale di Catania domanda che i beni delle corporazioni religiose decretate sopprimersi colla legge relativa vengano devoluti alla Provincia ed ai Comuni per sopperire alle loro relative esigenze.

Presidente. Chiedono congedo o ne rinnovano la dimanda quali per motivi di salute, quali per ragioni di famiglia i seguenti Senatori :

Sclopis — Merini — Sylos-Labini — Mazara — Pastore — Ferretti — Santi Lotovico — Regis — Simonda — Mosca — De Ferrari Raffaele — Stara — Laconi — Arnolfo — Corrales — Quarelli — Paleocapa — Dabormida — Castagnetto — Baracco — Colobiano — Nazari — Moris — Sella — Turrisi-Colonna — Gozzadini — Oneto — Vercillo — Colla — Quaranta — Cotta — Capriolo — Cantù — Cataldi — Colonna Andrea — Ghigliani — Lella — Pollone — Zanolini — Puccioni — Martinengo Giovanni.

(Accordati)

Il Senatore Segretario **Ginori** legge i seguenti omaggi fatti al Senato :

Dal Rettore dell'Università di Torino dell'Orazione inaugurale pronunciata dal professore L. Bruno all'occasione dell'apertura degli studi in quella Università.

Dal sig. Ferdinando Pelliccia, Direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, gli due fotografie d'un suo gruppo rappresentante S. M. Vittorio Emanuele che libera l'Italia dal dominio straniero.

Dal sig. Nicola Nisco di due sue relazioni intorno al Credito fondiario.

Dai Prefetti di Genova, Ravenna e Cosenza degli atti di quei Consigli Provinciali delle sessioni ordinarie e straordinarie del 1864 e 1865.

Dal Prefetto di Foggia di due copie del prospetto statistico delle Opere pie di quella provincia.

Dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio d'alcuni esemplari della Statistica dell'industria manifattrice della provincia di Bergamo e di tre copie della Storia politica, civile e militare della dinastia di Savoia.

Dal Ministro delle finanze di 159 copie della Relazione sulla situazione del Debito Pubblico al 1° del 1865.

Dal dott. Giuseppe Luigi Cianelli d'un suo libro per titolo : *Il secondo Congresso sanitario internazionale ed il regno d'Italia.*

Dal cav. prof. Bianchi, Direttore Generale della Società d'istruzione, di educazione e di mutuo soccorso tra gli insegnanti di alcuni esemplari dello Statuto organico della Società medesima.

Dal Ministro dell'istruzione pubblica d'alcuni esemplari della relazione della Commissione pel riordinamento degli studi legali delle Università del Regno d'Italia.

Dal presidente della facoltà di filosofia e lettere di Palermo di una quantità di copie di tre deliberazioni emesse dalla facoltà medesima sulla relazione del professore Mattencei al Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Dal senatore De-Riso di parecchi esemplari d'un suo discorso pronunciato all'inaugurazione dell'Accademia di scienze e lettere di Catanzaro.

Dal cav. prof. Giorgio Briano di 200 copie d'una sua necrologia del Senatore conte Gio. Nigra.

Dall'avv. cav. Eusebio Scaglia, capo sezione al Ministero dell'interno d'un suo Manuale per le amministrazioni di beneficenza.

Dal sig. Gaetano Ricasoni d'alcune copie di due suoi opuscoli relativi agli attuali provvedimenti governativi diretti ad incoraggiare l'industria equina.

Dal cav. prof. Carlo Tea'di, Direttore del Corpo stenografico del Senato, di quattro copie del suo sistema di stenografia testè pubblicato.

Dal dott. cav. Emilio Leone della sua traduzione dal tedesco dell'opera di K. W. L. Heyse per titolo : *Sistema della scienza delle lingue.*

Dal sig. Eugenio de la Bruyère di due copie d'una sua opera intitolata : *Duecento anni dopo, ossia il secolo decimonono giudicato dalla posterità.*

Presidente. L'Ufficio di Presidenza deve render conto al Senato del mandato adempiuto dalla sua Deputazione nominata per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

S. M. accolse colla sua solita benignità i membri della Deputazione, aggradi i sentimenti espressi nell'indirizzo medesimo, e si mostrò fiduciosa che questo primo Corpo dello Stato coopererebbe sempre al bene e alla felicità della patria.

Di più : la Deputazione espresse augurii sinceri per la prosperità di S. M. e dell'Augusta sua famiglia non solo per questo ma per gli anni successivi, prosperità che essa riguardava come quella della Nazione. S. M. si mostrò grata per cotali espressioni e c'incaricò di significare questi suoi sensi di gratitudine ai signori Senatori.

Finalmente il vostro Presidente adempì al mandato speciale a lui commesso di esporre a S. M. i sentimenti di riconoscenza e di ammirazione per il fatto magnanimo di essersi recato a Napoli mentre il cholera inferiva. S. M. gradì queste espressioni, ma manifestò esser per lui caro lo esporsi ad ogni pericolo ed anche a quello della propria vita ogniquivolta si tratti del bene del suo popolo. La Deputazione commossa da queste nobili parole ne ringraziò S. M., e si congedò rinnovando i suoi voti pel benessere e la felicità di S. M. e dello Stato.

Signori Senatori,

Radunati quest'oggi già v'aspettavate da me parole di mestissima ricordanza, penetrati come siete dalla sventura che ci percosse il 15 ora decorso, giacché

ella è vera sventura l'aver perduto un illustre collega il cavaliere Massimo Taparelli d'Azeglio. Vorrei possedere eloquenza bastevole onde adeguatamente ricordare quanto egli operò e come operare seppe; ma se pure ciò mi fosse concesso mancherebbe il tempo, chè non breve sarebbe il discorso mio. Ma per questo non vo' ristarmi dal richiamare la memoria vostra almeno a ciò che più d'ogni altra cosa emerge nell'operato di questo molteplice e fecondo ingegno e che più all'uomo politico si riguarda, mentre politico si è l'incarico nostro.

L'Azeglio fu vero cittadino, fu vero italiano, fu sincero e schietto amante della patria; non lasciò forviare dalla prepotente fantasia, mirò alla realtà; e ciò volse attribuire all'impero che sapeva tenere sopra sé medesimo, mentre l'ingegno suo artistico pronunciavasi vivace ed immaginoso. Ella era cosa mirabile lo scorgere in lui accoppiato il freddo criterio politico colla viva immaginativa nelle arti, coll'arditezza dell'azione. Sentendo nel suo cuore ardente la fiamma di patrio affetto, vi dedicò l'illuminato ingegno suo, l'opera sua. E prima di tutto è suo gran merito l'aver potentemente cooperato a che venisse lo spirito degli Italiani su retta via indirizzato, abbandonando la malaugurata via delle sette e delle congiure. Richiamò gli animi de' suoi concittadini a congiungere le loro forze attive, intellettuali e morali non nelle tenebre dell'arcano, non sotto palliate forme, ma al cospetto di tutto il mondo, esplicando apertamente il concetto, sicchè non più si avesse a giudicare il movimento nostro nulla meglio che il frutto di settarii sforzi, ma bensì l'aspirazione della grande generalità degli Italiani. Nemico alle sette che trasmutano il sentimento di amor patrio in quello di una consorteria, che impone s'avvisano alla generalità idee preconcelte, e si credono combattere pregiudizi fatte schiave di pregiudizi peggiori, nè vogliono da loro conoscere se non i propri adepti quali strumenti atti al bene, egli amava invece che ogni cittadino capace a portare la sua pietra al grande edificio fosse accolto, ed apprezzata venisse l'opera sua. E diede prova di tale sua avversione rifiutandosi ai segreti intrighi. E l'azione di Lui svelata fu efficace. Proccedette coll'esempio a propugnare gl'interessi d'Italia, e cogli scritti e cogli atti politici ed eziandio colle armi affrontò pericoli, combattè, riportò onorevole ferita. Ed allorchè, tenendo il deposito della Sovrana fiducia, vide come mal concepiti pensieri di alcuni potevano spingere la patria nell'abisso, con calcolato ardimento seppe consigliare un atto politico che la mantenne salva. Fuvi chi gli mosse acerba censura, ma noi che dopo diciassette anni ne possiamo con calma scorgere gli abbondanti frutti, diremo che l'Azeglio fu in quell'istante quasi ispirato nel suo concetto, sicuro nel suo operare, meritevole del plauso e della riconoscenza dei suoi concittadini.

Estenuato in questi ultimi tempi dalle fatiche di la-

boriosi studi, non resse a tanto e le sue forze non corrisposero più all'attività del suo spirito. Questo però non venne meno di sua energia sino agli ultimi momenti ed il suo cuore palpità sino all'estremo istante per la patria italiana. Colla tranquillità del cristiano che pone la sua fiducia in quel Dio che tutti consola, aspettava l'ora suprema dalla religione confortato; proferì commoventi parole non solo alle persone a lui più care che l'avvicinavano, ma bramò che pure ai lontani riportate fossero. La sua vita fu suggellata degnamente dalla sua morte, e non meno ammirabile fu questa quanto illustre fu quella. La memoria di Massimo Taparelli d'Azeglio sarà imperitura nella storia nostra; le arti, le lettere, le armi, la politica soprattutto conserveranno il suo nome iscritto sulle loro marmoree tavole, ed il nostro Consesso si recherà sempre a gloria lo avere posseduto fra i suoi colleghi uno de' più illustri fra i redentori d'Italia nostra.

L'Ufficio di Presidenza interprete dei sentimenti del Senato credette nominare una Deputazione fra i Senatori risidenti a Torino perchè assistessero ufficialmente a nome del nostro Consesso alle esequie del Senatore Massimo d'Azeglio; la Deputazione v'intervenne; e l'Ufficio di Presidenza spera avere da voi la sanzione dell'operato suo.

Senatore Capponi. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Capponi ha la parola.

Senatore Capponi. Non voglio aggiungere parole inutili a quelle che ha pronunciato il nostro meritissimo Presidente ad onore del nostro collega Massimo D'Azeglio, perchè il dolore per la sua perdita è nel cuore di tutti.

Col dire questo io son certo di dire cose che tutto il Senato e il paese egualmente sentono.

L'Italia amava da molti anni Massimo D'Azeglio, lo amava non solo quanto l'ingegno fa amare l'uomo, ma lo amava per la nobiltà della sua indole, per le cose fatte a pro di lei, e in lui le più utili, le più vere, le più forti venivano da questa sua nobile indole che era la sua qualità più bella.

Io credo pertanto che dopo il mesto accoglimento fatto alle parole or ora pronunciate, possa io domandare se non fosse conveniente aggiungervi qualche cosa; aggiungervi un fatto permanente.

Come i servigi resi all'Italia da Massimo D'Azeglio rimarranno duraturi, così mi pare che un monumento debba essergli innalzato nelle nostre sale dove l'esempio non è nuovo, e nelle quali da noi tutti verrà spesso ricordato il nome di lui. Oserei chiedere che un busto vi fosse quindi decretato nel nome del Senato.

Signori, abbiamo già una espressione della città di Torino, una bella, una splendida, una nobile espressione del comune dolore in quell'accompagnamento che gli fu fatto da tutti gli ordini della città, accompagnamento, dolore, lacrime di troppo

di cerimonia. Come la città di Torino con questo fatto ha espresso pure i sentimenti di tutta Italia, così, io domando che il nostro Presidente esprima alla città stessa il nostro partecipare a questi sentimenti per via d'una lettera, la quale annunzi la deliberazione presa per erigergli quel busto che io propongo.

Questa comunicazione poi vorrei venisse accompagnata da parole di condoglianza e insieme di gratulazione alla città stessa dove ebbe i natali un così nobile figlio.

Di amendue le cose faccio formale proposta al Senato colla fiducia che siano accolte.

Presidente. Due proposizioni presenta il sig. Senatore Gino Capponi, la prima che si abbia ad erigere un busto all'illustre nostro collega da collocarsi nelle aule del Senato, la seconda che si partecipi questa decisione del Senato con sentimenti di condoglianza alla città di Torino per la perdita del suo concittadino, gratulandoci nel medesimo tempo (come ben disse lo stesso signor Senatore Capponi) che essa abbia dato i natali ad un cittadino così benemerito.

Io comincio dal mettere ai voti la prima proposta, salvo poi all'Ufficio di Presidenza di presentare in altra occasione più specificata il modo di esecuzione.

Chi è d'avviso che abbia a porsi in una delle sale del Senato un busto commemorativo del Senatore Massimo Taparelli d'Azeglio, si rizza?

(Approvato all'unanimità)

Metto ai voti la seconda proposta, di scrivere cioè al Municipio di Torino nei termini testè espressi dal Senatore proponente.

Chi è di questo parere si alzi.

(Approvato all'unanimità)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AFFRANCAZIONE DAL SERVIZIO MILITARE ED IL RIASSOLDAMENTO CON PREMIO.

Presidente. L'ordine del giorno reca ora la discussione del progetto di legge per l'affrancazione dal servizio militare e pel riassoldamento con premio.

Do lettura del progetto di legge (V. atti interni del Senato N. 3.)

È aperta la discussione generale.

Senatore Menabrea, Relatore. Pregherei l'onorevole signor Presidente di domandare al sig. Ministro della guerra se accetta le modificazioni che furono arretrate a questo progetto dall'Ufficio Centrale del Senato, perchè in tal caso la discussione volgerebbe sulla proposta dell'Ufficio medesimo e non sul primitivo progetto.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Accetto le modificazioni che sono state proposte siccome quelle che s'infermano allo spirito della legge stessa; quindi farei preghiera al Senato di voler accettare la legge in

quanto che essa deve avere somma importanza nell'avvenire di militari benemeriti e del bene dell'esercito.

Presidente. Se nessuno domanda la parola sulla discussione generale si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Gli individui che, a tenore della legge 20 marzo 1854, hanno facoltà di farsi surrogare nel militare servizio, siano iscritti di leva, o già militari, possono ottenere l'affrancazione dal servizio stesso, pagando la somma che viene, in occasione di ogni leva, fissata per decreto reale.

« In tempo di guerra le affrancazioni sono sospese in tutti i Corpi dell'esercito o presso i soli mobilitati secondo la natura della guerra. »

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Domando perdono al Senato se parlo di cose che sono interamente straniero alle mie conoscenze. Però a me pare che la locuzione dello art. 1 di questo progetto di legge potrebbe forse fare sorgere qualche dubbio sul significato degli articoli seguenti. Sembrami che nell'articolo 1 sia detto, in concetto generale, che qualunque individuo appartenente all'esercito abbia il diritto di domandare di poter riassoldarsi in qualità di surrogante con premio. Pare però che all'articolo 5, questo concetto generale sia limitato unicamente ai militari di bassa-forza, o in altri termini (domando perdono al Senato se non adopero i vocaboli tecnici) che non possano i semplici soldati aspirare a questo beneficio.

Nella relazione dell'onor. sig. Ministro è data una ragione di questa limitazione. Io mi permetto di dire francamente al Senato che di questa ragione non son persuaso. Il signor Ministro asserisce che il riassoldamento con premio ha due scopi, cioè: di mantenere l'esercito nella sua floridezza, e di premiare coloro i quali si siano ben condotti durante la ferma anteriore. Ora, egli soggiunge, se il soldato durante la ferma di cinque anni non ha potuto aspirare ad un posto più elevato che quello di semplice soldato, non merita il beneficio della legge.

Io domando perdono: mi pare che l'argomento sia troppo ampio, imperocchè ove si dice che il soldato che non ha potuto aspirare ad un posto più elevato è un soldato spregievole (mi passi il Senato l'espressione) bisognerebbe allora concludere che i posti più elevati sono in correlazione con i posti più infimi, o, in altri termini, che ogni soldato possa aspirare ad una posizione migliore di quella di semplice gregario, mentre può invece accadere che essendosi ben condotto, avendo dato prove di valore e di coraggio nel servizio della patria, non abbia non pertanto potuto ottenere un grado qualunque, perchè non vi era fra i graduati posto vacante. E questi, secondo la legge attuale, sarebbe escluso dal beneficio di riassoldamento con premio!

superiori ad ogni artificio, ad ogni magnificenza

In questo modo in verità parmi che si limiti il beneficio a pochi individui, e nessuno negherà che questo beneficio che la legge concede, non debba essere limitato ad una sola determinata classe di persone, ma esteso a tutti gli individui, a tutti quelli che fanno parte dell'esercito.

Questa è la mia opinione, forse potrò errare, ma non so perchè si sia fatta questa limitazione.

Per verità io non mi accontento alle ragioni che l'onorevole Ministro allegava nella sua relazione.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Rel.* L'onorevole sig. Senatore Cacace osserva che il beneficio della legge si estende non a tutti i militari, ma soltanto a quelli che sono investiti di un grado come i sotto ufficiali e caporali ed altri che sono in posizione analoga, ed egli non vede il motivo per cui siano esclusi da simile vantaggio quei semplici soldati che si siano resi meritevoli per la loro condotta e per il loro valore.

Mi pare che la discussione sollevata dall'onorevole Senatore verrebbe più acconcia all'articolo 5, dove si tratta della categoria dei militari i quali possono fruire del beneficio del riassoldamento, mentre che l'art. 1° che è attualmente in discussione si riferisce unicamente all'affrancazione militare, e stabilisce che tutti gli individui che sono chiamati dalla leva sotto le armi, hanno la facoltà di liberarsi dal servizio mediante il pagamento di una somma per affrancazione la quale serve poi a premiare quei militari che sono ammessi al riassoldamento. Epperò per mettere maggior ordine in questa discussione crederei bene che le osservazioni dell'onorevole precipitante fossero rimandate all'articolo 5; che anzi avesse la compiacenza di limitare le sue osservazioni al diritto di affrancazione, cioè a vedere se ogni individuo chiamato dalla leva a servire sotto le bandiere possa sì o no avere diritto ad essere affrancato dal servizio militare mediante il pagamento da determinarsi.

Senatore **Cacace**. Se l'onorevole Senatore Menabrea crede che sia troppo precoce la discussione si aspetterà allorchè verrà in discussione l'articolo 5 per vedere se questo beneficio debba estendersi ai bassi ufficiali od a qualunque individuo dell'armata.

Mi arrendo pertanto all'osservazione che non è questo il luogo di fare tale modificazione.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola su questo primo articolo lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato)

« Art. 2. A ricevere le somme di cui all'articolo 1° è istituita una cassa militare secondo le norme che verranno stabilite da apposito Decreto reale. »

(Approvato)

« Art. 3. L'amministrazione di questa cassa militare è posta sotto la sorveglianza di una Commissione composta di due Senatori e di due Deputati scelti dalle

rispettive Camere, di due Consiglieri della Corte dei conti, eletti dal Presidente della medesima, e di quattro Ufficiali generali scelti dal Ministro della guerra.

« La Commissione di vigilanza sarà rinnovata ogni anno: essa nominerà il Presidente fra i membri che la compongono.

« Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i Senatori e i Deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

« In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione di sorveglianza esporrà la situazione della cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo. »

Senatore **Cacace**. La dizione di quest'articolo certamente è intesa nel senso di esercitare una sorveglianza su questa cassa militare, e ciò è giustissimo. Pare però, o almeno l'esperienza lo dimostra, che le numerose Commissioni non conseguono questo scopo, e quindi dimanderei, piuttosto per avere il scioglimento di un dubbio, che per fare una proposta, se non fosse più utile scemare il numero di questa Commissione, la quale essendo composta di circa 12 membri, riuscirebbe troppo numerosa, giacchè ordinariamente avviene che l'uno rovescia il lavoro sull'altro, e così quella sorveglianza che giustamente si è voluto esercitare per effetto di questa legge verrebbe a scemare, o ad ottenersi con qualche difficoltà.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cacace intorno alla troppo numerosa composizione della Commissione di sorveglianza, sarebbe forse accettabile, qualora la Commissione dovesse incaricarsi essa stessa dell'amministrazione, ma solamente di sorvegliare. Ora è evidente che tali sono gli interessi ammessi alla cassa militare, che è necessario che i principali Corpi dello Stato concorrano a tutelarla.

È quindi naturale che la Commissione debba essere composta di Senatori, di Deputati, di Consiglieri della Corte dei conti, ed in fine di Generali i quali rappresentano l'esercito.

Si è proposta una Commissione piuttosto numerosa, perchè tutti i vari elementi che debbono invigilare la cassa siano in ogni circostanza effettivamente rappresentati; che se la composizione di questa Commissione si limitasse solamente ad un Deputato, un Senatore, un Generale, un membro della Corte dei conti, è molto probabile che spesso essa non si troverebbe in numero sufficiente. Egli è per questo motivo, che il numero dei membri proposto non sembra soverchio, tanto più che la Commissione, come dissi, non ha per mandato di amministrare, ma soltanto d'invigilare.

Spero quindi che l'onorevole senatore Cacace vorrà arrendersi a queste osservazioni.

Presidente. Il senatore Cacace insiste nella sua proposta?

Senatore **Cacace**. Io aveva premesso che non faceva

una proposta, ma una semplice osservazione; quindi mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole senatore Menabrea.

Presidente. Non faceadesi altre osservazioni in proposito, metto ai voti l'art. 3 testè letto. Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato)

« Art. 4. I proventi della Cassa militare sono rivolti ad esclusivo vantaggio dell'esercito, secondo le disposizioni della presente legge. »

(Approvato)

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinari, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

a) I sotto ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

b) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età d'anni 30, abbiano compiuti otto anni di effettivo servizio sotto le armi;

c) I militari di bassa forza dell'armata dei Carabinieri Reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

d) I militari fregiati della medaglia al valor militare che abbiano compiuti cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni trenta. »

Ministro della guerra. Senza dilungarmi a rispondere immediatamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cacace, lasciandone il carico al generale Menabrea, il quale come Relatore e per molti titoli è meglio di me in grado di esporre e svolgere le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale ad accettare la redazione dell'articolo in discorso, mi limiterò di osservare all'onorevole Senatore che non si ebbe in mente di proporre una legge di beneficenza per l'esercito, ma sibbene una legge di previdenza per i militari benemeriti, ma più ancora il miglioramento dell'esercito. Grande è pertanto la differenza che dovrebbe essere fra due leggi che avessero tali distinti scopi.

In nessun caso però, comunque vogliasi considerare la legge in discussione non si potrebbe far carico all'onorevole mio predecessore che con tanto amore resse le cose della guerra, di aver dimostrato di tenere in minore pregio la classe benemerita de' semplici soldati, laonde io non potrei mai ammettere la

qualificazione di *spregevole* suppostagli dall'onorevole Senatore.

Senatore Menabrea. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea. Il Senato mi permetterà di rispondere agli appunti o per meglio dire alle osservazioni fatte dal senatore Cacace intorno al classificamento de' militari i quali possono godere del beneficio del riassoldamento. L'onorevole Senatore Cacace vorrebbe che al beneficio del riassoldamento fossero chiamati anche i semplici soldati, imperciocchè, egli dice, quei militari sono, quanto i sott'ufficiali, meritevoli di favori, quando si sono distinti colla loro condotta e col loro coraggio.

Certamente non venne in mente a nessuno di voler disconoscere i meriti de' semplici soldati, perchè tutti sappiamo che costituiscono la forza dell'esercito: sono essi che in maggior numero combattono, e in conseguenza sopra di essi riposano le sorti delle battaglie. Ma questo non è, come diceva il Ministro della guerra, una legge di beneficenza, ma di utilità per l'esercito che ha per scopo speciale di rifornire e costituire i quadri del medesimo. Prego l'onorevole Senatore Cacace di voler riportarsi alle cose esposte nelle relazioni che furono presentate al Senato intorno a questa legge, ed egli vedrà come ordinariamente i sott'ufficiali e caporali che costituiscono per così dire la forza morale e disciplinare dell'esercito restino mal volentieri sotto le armi, e quando hanno terminato la ferma d'obbligo sotto la bandiera, essi generalmente si restituiscono ai loro focolari. Ora è cosa certa che quando un esercito non è composto di quadri, cioè di sott'ufficiali e caporali i quali abbiano con un lungo tirocinio e abitudine della disciplina imparato il loro mestiere e siano atti ad agire non soltanto per l'autorità del grado, ma anche per l'autorità morale acquistata con un lungo servizio, è cosa certa, dico ed è noto dalla esperienza che in generale la truppa manca spesso della fermezza necessaria. Epperò è forza di mantenere sotto le bandiere quei sott'ufficiali e caporali, i quali hanno già una lunga esperienza di servizio per impartire ai giovani soldati che vengono dalle classi della leva, quello spirito militare che non si può acquistare in un momento, ma che va trasmettendosi per così dire per tradizione. Tale è lo scopo della legge, che sarebbe gravemente compromesso o fallito del tutto, se al riassoldamento fossero ammessi anche i soldati, perchè questi certamente costituiscono la parte principale dell'esercito, ma non la parte direttiva che è d'uopo mantenere salda, disciplinata ed istruita.

Era dunque necessario che il beneficio della legge si riferisse specialmente ai sotto ufficiali ed ai caporali che sono la classe dei militari per costituire i quadri indispensabili, e che disgraziatamente vediamo con gran rammarico scomparire dall'esercito nel momento in cui potrebbero essere più utili. Ed è per questo motivo che si è dovuto limitare il riassolda-

mento principalmente ai sotto ufficiali e caporali. Tuttavia il beneficio di questo riassoldamento si è esteso anche ad altri militari molto benemeriti, e che importa per quanto possibile di tenere lungamente sotto le bandiere, cioè ai Carabinieri Reali. Per formare un buon Carabiniere ci vogliono molti anni, e quando un Carabiniere ha già passati sette od otto anni sotto le bandiere, è rincrescevole assai che debba abbandonare l'esercito per cercar modo di vivere in altra carriera, mentre la sua presenza può essere di gran giovamento non soltanto in tempo di guerra, ma particolarmente in tempo di pace. Uguale beneficio è pure esteso ai musicanti, tamburini, e trombettieri, maniscalchi, i quali sono tutti individui essenziali nell'armata, e che è molto difficile formare, poichè pochi sono i soldati che vogliono entrare nella carriera dei tamburini e trombettieri; e siccome sono parte indispensabile dell'esercito importa anche di mantenerli sotto le armi. I buoni ed esperti maniscalchi sono rari e preziosi; e quando si hanno, bisogna procurare di conservarli.

Per i soldati cui accennava il Senatore Cacace la legge non è poi così esclusiva come egli lo crede. Difatti io lo prego di vedere il § b di quest'articolo dove è detto: « i militari fregiati della medaglia al valor militare sono ugualmente ammessi al beneficio del riassoldamento — Il Ministero e l'Ufficio Centrale hanno molto volentieri accolta l'introduzione di questo maggior favore per i militari fregiati della medaglia al valor militare, perchè quantunque essi non siano elementi costitutivi dei quadri, tuttavia la presenza sotto le bandiere di questi soldati i quali portano il segno del loro valore non può a meno che essere di eccitamento ai più giovani a mostrarsi valorosi e degni dei loro anziani. Dunque vede il Senatore Cacace che quantunque il Ministero e l'Ufficio Centrale abbiano pensato al vantaggio dell'esercito più che al beneficio degli individui, tuttavia anche i soldati semplici non rimasero esclusi essendo il beneficio della legge esteso a tutti coloro che per atti di valore furono fregiati della medaglia militare.

In oltre debbo far un'osservazione che risulta dai fatti, ed è che quelli che maggiormente domandano attualmente il riassoldamento sono coloro che meno prestano servizio, ossia gli attendenti che prestano servizio presso gli ufficiali. Ora questa classe alla quale non voglio togliere i suoi meriti ha però meno meriti militari che gli altri; per cui ora vediamo rimanere sotto le armi soldati che senza inconveniente potrebbero ritornare alle loro case, mentre i sott'ufficiali e caporali che sarebbe utilissima cosa conservare all'esercito, se ne vanno perchè non trovano nella carriera militare quei vantaggi che naturalmente ognuno cerca per assicurarsi l'avvenire.

Tali sono i motivi per i quali la categoria degli assoldati è stata limitata nel modo espresso.

Ed a questo proposito io debbo fare un'altra osser-

vazione. Alcuno potrà obiettare che nella legge francese anche i semplici soldati sono ammessi. Questo è vero; ma io ho avuto l'onore di conferire con generali francesi e so che è un gran lamento che molti riassoldamenti si diano a semplici soldati, per cui si vedono nei reggimenti francesi soldati troppo vecchi.

D'altronde la legge attuale limita l'età pel riassoldamento, e la ragione di ciò si ha in quanto che se è un bene per gli eserciti l'avere soldati piovetti, essi non devono però essere troppo vecchi, affinchè ancor possano sopportare le fatiche del loro mestiere.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Io sono pienamente persuaso di quanto hanno testè detto gli onorevoli signori Ministro della guerra e Senatore Menabrea. Questa legge ha un scopo moralizzatore; è una legge di previdenza, non di beneficio; ma sia di beneficio o sia di previdenza, le conseguenze sono le stesse, imperciocchè se è di previdenza, non deve esser limitata a pochi, come deve essere estesa a tutti se è di beneficio, senza che debbansi creare privilegi a favore di determinate classi. Io quindi dico, sia la legge benefica o protettrice, la si deve egualmente estendere a tutto l'Esercito e non già limitarla a determinati individui.

Ora dunque quando veggio che si vuol introdurre una limitazione, ed unicamente estendere il beneficio di questa legge a coloro che giunsero ad un grado superiore a quello di semplice soldato, io mi domando quale sia la ragione di questo esclusivismo, e non la trovo.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale ha unito al suo rapporto la relazione del Ministro della guerra che precedeva il progetto stesso, presentato nella scorsa sessione, nel quale si trovano queste parole, che il Senato mi permetterà di leggere addirittura, per tema che se ne possa per avventura travisare il significato solo riferendole.

Ecco che cosa dice il rapporto:

« Ad alcuno recherà meraviglia che a questo beneficio (e noti il Senato che qui lo si chiama *benefizio*) del riassoldamento con premio non vengano chiamati i semplici soldati; ma la meraviglia cesserà ove si consideri che il soldato il quale durante la sua permanenza di 5 anni sotto le armi non giunse ad ottenere l'ultimo grado della milizia, il grado di caporale, non può costituir per l'esercito un elemento tanto utile da conservarlo a prezzo di gravi sacrifici. »

Ecco adunque il motivo per il quale si è creduto di escludere una parte dell'armata da questa misura di beneficio, o di previdenza, la chiami il Senato come meglio crede. E questo motivo, queste ragioni, il Senato mi permetterà che io lo ripeta non paiono a me troppo potenti, in quanto che vi possono benissimo essere soldati coraggiosi, i quali per fatti a loro non imputabili, non abbian potuto raggiungere il grado

anche di solo caporale; ed a cagione di esempio, vi può essere un analfabeto, il quale però sul campo di battaglia può far prodigi di valore. Or dunque ad un uomo, il quale ha dato prove di coraggio e di valore ed ha fatto alla patria il sacrificio della sua vita, voi negherete questo beneficio, e lo darete ad un altro sol perchè abbia un posto che quel primo non ha potuto conseguire, non per sua colpa?

Senatore **Torelli**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Senatore **Menabrea**. Domando la parola.

Senatore **Cacace**. Non mi pare che ciò sia ragionevole, imperocchè non per altro se non perchè non abbia potuto aspirare ad un grado superiore, voi gli volete togliere questo beneficio; ora il soldato il quale ha dato prove di coraggio e che non ha dato nulla a dire sul suo conto, ha ben diritto a quel beneficio o provvidenza a cui un altro individuo dell'armata può aspirare. Ed è singolare poi, o Signori, che in questo articolo 5 dove si parla di caporali e di sotto ufficiali, si parli poi di altri individui i quali sono molto al disotto dei soldati, come i trombettieri, i tamburini, e i maniscalchi. Ora a costoro voi accordate questo diritto, e non lo concedete poi ad un soldato che ha speso la vita per la patria: questo o Signori, non mi par giusto, poichè quando si vuol dare questo beneficio all'esercito, bisogna che esso sia esteso a tutti, non bisogna fare un privilegio, non bisogna fare un monopolio, ed a questo si giungerebbe con quell'esclusivismo che si è voluto creare.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Certamente i sentimenti espressi dal signor Senatore Cacace in favore dei soldati i quali hanno valorosamente combattuto per la patria, non possono che essere ampiamente accolti da tutti e specialmente dai militari.

Egli esternò la sua meraviglia perchè i soldati distinti per valore non sieno stati contemplati nel beneficio di questa legge. Ora prego nuovamente l'onorevole Senatore Cacace ad osservare che la legge corrisponde perfettamente al suo desiderio; egli non ha che a leggere il secondo capoverso (3) e vedrà che i militari fregiati della medaglia possono essere ammessi a godere del beneficio della legge; così il signor Senatore Cacace potrà persuadersi che dessi non sono esclusi, anzi che il Governo sarà lieto di conservarli. Ma io domando: quando un soldato in tempo di pace non ha avuto occasione di mostrare il suo valore, e se non ha nemmeno avuto il merito morale ed intellettuale di diventare caporale, io non veggio perchè questo soldato sarebbe mantenuto sotto le armi a detrimento di altri molto più utili. La questione cambia in tempo di guerra, quando il soldato può fare prove di coraggio, che è il caso contemplato dalla legge. Per questo stesso fatto cesserà l'obbiezione dettata all'onorevole Senatore Cacace da nobili sentimenti.

Inoltre l'onorevole Senatore Cacace fa le meraviglie

perchè si siano considerati individui molto al disotto dei soldati, cioè i musicanti, i tamburini, ecc., ecc.; prego l'onorevole Senatore ad osservare che un tamburino può dar prove di coraggio quanto un altro soldato, quanto un ufficiale, quanto un generale, e vi sono non rari esempi di tamburini feriti in un braccio e nondimeno continuare a battere la carica. Troviamo nel nostro esercito tamburini e trombettieri fregiati della medaglia al valore militare; dunque non è il caso di dire che siano al disotto dei soldati: nell'esercito, in quanto al coraggio personale, tutti possono avere eguali meriti.

Credo perciò che gli appunti fatti dal signor Senatore Cacace non siano fondati, in quanto che la legge provvede al desiderio stesso che egli esprimeva.

Senatore **Torelli**. L'onorevole sig. Senatore Cacace partì nella sua argomentazione dalle osservazioni che trovò nella relazione intorno a questo articolo. Egli disse: se si vuol fare una legge di provvidenza o di beneficenza, dev'essere estesa a tutti. Io invece dico che qualunque sieno i motivi che si pongono in una relazione, essi sono per così dire sempre indipendenti dalla legge medesima, in quanto che la legge può essere ottima, e tante volte non essere perfettamente esatta la motivazione, il che non intendo applicare a questo caso, ma enunciare solo un principio. Io quindi dico che non mi occupo punto, che si abbia avuto in mira piuttosto la provvidenza che la beneficenza; dico, che lo scopo che vuole la legge, è quello di avere dei buoni quadri, perchè tutti sanno che i buoni quadri contribuiscono potentemente a formare il buon esercito. Oggi giorno questi quadri vengono quasi ogni anno sconnessi, per la ragione che i sotto ufficiali e caporali che hanno terminato la loro ferma, se ne vanno a casa. Che cosa fa la legge? La legge dice: io voglio mettere un rimedio, se è possibile, a questo grave inconveniente. Ora, come si fa a porre argine a questa che si può dire una vera sconnessione annua di quadri? Col volgere l'attenzione ai quadri medesimi.

Questi quadri nel loro complesso, di cosa sono formati? Cosa ci rappresentano del totale complessivo dell'esercito?

Io non sono in grado di dire su due piedi esattamente la proporzione esatta, ed a qual numero salga la cifra dei sott'ufficiali e caporali dell'armata, ma certo non può essere minore di 32 in 35 mila, e quanti sono invece i riassoldamenti annui? Sono circa tremila. Dunque vedete, o Signori, che se noi vogliamo tener fermi questi quadri, è d'uopo concentrare su di essi questo beneficio. Voi comprendete che tre mila, può migliorarli davvero, ma invece se voi estendete questa misura non solo a quella cifra che coll'aggiunta dei 20 mila Carabinieri è già imponente, anche all'armata intera ossia ad oltre 200 mila, voi fallite completamente lo scopo, i vostri quadri non possono venir migliorati.

Senza dunque andare a cercare quali sieno i motivi,

dico che lo scopo della legge non può essere ottenuto che ammettendo precisamente quest'e eccezioni per tutti i sotto ufficiali e caporali. Questo poi non è un privilegio agl'individui perchè tutti sanno che i buoni soldati vengono promossi a preferenza degli altri sotto ufficiali e caporali, quindi vengono allora a partecipare di quel beneficio.

Un'altra ragione poi devo mettere sott'occhio al Senato, ed è quella della disciplina.

Il Senato sa che la disciplina è l'anima dell'armato. Ammettendo che anche i semplici soldati possano venir riassoldati noi li poniamo con tutti quei vantaggi che la legge loro accorda in una posizione più elevata dei loro commilitoni, e fin qui non vi sarebbe ancora un male, benchè assai più giovi la perfetta eguaglianza, ma lo può anche, a fronte de' caporali giovani, un soldato che conta, per esempio, otto o nove anni di servizio, che ha da spendere la sua lira o poco meno al giorno, si crede da più del suo caporale che può avere due o tre anni di servizio e non un centesimo più della sua paga. Sono cose che sembrano piccole, ma ripetute in molti casi servono anch'esse a scalfar la disciplina. Questa invece si rinfranca se voi fate come vuol la legge, ossia rialzate la posizione del sotto ufficiale e caporale a fronte del semplice soldato.

Quanto poi alle osservazioni dell'onorevole proponente che si ammettono i tamburini, i trombettieri, i maniscalchi, è facile il rispondere: essi si devono ammettere perchè sono specialità: un buon maniscalco è un tesoro; chiamate ad un capo squadrone quanto gli sia caro il perdere un buon maniscalco, per lui prezioso, e lo deve essere anche per le finanze dello Stato, perchè un cavallo rappresenta un capitale che può venir conservato o sciupato da un maniscalco a seconda che sia più o meno abile. La stessa cosa, se anche in qualche minor grado, perchè non richiede studio si lungo, vuol dirsi anche de' tamburini e trombettieri. Se l'erronea opinione di molti li colloca più basso del soldato comune, l'uomo pratico invece ne valuta tutta l'importanza. Un segnale erroneo vi fa fare una manovra falsa sul campo di battaglia, e vi sono esempi a dozzina: in un simile errore cadrà un giovine non ancora ben fermo, non mai il riassoldato.

Ministro della marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro della marina.

Ministro della marina. Ho domandato la parola per dire presso a poco quello che testè esposè il sig. Senatore Torelli. Volevo appunto mettere sott'occhio al Senatore Cacace, che la legge intende usare di una provvidenza, di un beneficio non esteso piuttosto ad alcuni individui che ad altri, ma di fare un beneficio unicamente nell'interesse dell'esercito.

Non farei che ripetere quanto già disse il signor Senatore Torelli, osservando che un maniscalco, per esempio, non vale solo per un uomo, ma vale per uno intero squadrone di cavalleria, ed uno squadrone che non abbia un buon maniscalco, in molte circostanze

di guerra ed anche di guarnigione, può trovarsi completamente fuori di servizio. Un sergente nei momenti di servizio ordinario vale, per chi ben conosce la vita militare, per 40 individui i quali possono essere buoni soldati quanto al coraggio, alla bravura, ma non più.

Prego adunque il Senato ad approvare quest'articolo della legge, poichè il beneficio non si conferisce agli individui, come dissi, ma si estende all'esercito intero.

Egli è evidente però che con questo articolo il Ministero ha voluto eziandio premiare i meriti personali di un individuo, inquantochè gli uomini frangiati della medaglia al valore militare possono godere di tal vantaggio senza che sia necessario diventare caporale, sergente od altro.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.
Senatore Arrivabene. Non entrerò nella questione militare, ma farò un'osservazione economica: domanderei all'onorevole Relatore se ove fosse accolta la proposta del Senatore Cacace, la legge non fosse per diventare inefficace mancando i mezzi di premiare quelli che si volessero riasso dare.

Senatore Menabrea, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. — L'onorevole Senatore Arrivabene domanda se qualora fosse estesa la legge, e i soldati fossero riassoldati, lo scopo di essa non sarebbe del tutto fallito. Per rispondere al quesito dell'onorevole proponente basterà citare delle cifre.

Faccio osservare che nel 1865 esisteva nell'esercito sotto le armi il numero di 23500 circa caporali e di 15,800 sott'ufficiali; così 29,300 tra caporali e sotto ufficiali, mentre il numero delle affrancazioni annue è di circa 3000. Dunque il numero dei premi sarebbe appena bastante per provvedere alla conservazione sotto le armi dei sotto ufficiali e caporali, supponendo che 1/10 lasci annualmente il servizio. Ma dobbiamo inoltre tener conto dei 20 mila Carabinieri che sono anch'essi ammessi al beneficio della legge; dobbiamo tener conto delle altre categorie di militari che sono ugualmente chiamati a fruirne. Avremo così da applicarla a circa 55,000 individui, che in ragione di 1/10 all'anno, darebbero 5500 militari da premiare, mentre il numero delle affrancazioni non è che di 3000. Per cui si scorge che lo scopo della legge sarebbe del tutto fallito ove si ammettessero tutti i soldati, ed in tal caso converrebbe mutare completamente il sistema.

Per questi motivi l'Ufficio Centrale propone l'approvazione dell'articolo della legge quale venne proposto dal Ministero, soltanto si vorrebbe, dietro il suggerimento del sig. Ministro, un cambiamento d'ordine nelle indicazioni, facendo precedere il capovero (c) a quello (b), che diverrebbe così il terzo.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo 5.

« Art. 5. I militari di bassa forza in servizio attivo, i quali non servano in qualità di surrogati ordinarii, siano di buona condotta, risultino idonei per fisica

disposizione ad intraprendere ed ultimare una nuova ferma d'anni cinque, non siano ammogliati, nè vedovi con prole, possono essere ammessi al riassoldamento con premio, quando, si trovino in una delle condizioni qui sotto specificate:

« a) I sotto ufficiali ed i caporali che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo sotto le armi e non oltrepassino l'età di anni 33 i primi, 30 i secondi;

« b) I militari di bassa forza dell'arma dei Carabinieri reali che abbiano ultimato otto anni di servizio effettivo, compreso il tempo passato nella Legione degli allievi od in altri corpi dell'esercito e non oltrepassino l'età di anni quaranta;

« c) I militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, i trombettieri, i tamburini ed i maniscalchi che, non oltrepassando l'età d'anni 30, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio sotto le armi.»

(Approvato)

« Art. 6. Sono parimenti ammessi al riassoldamento con premio i militari provenienti dai battaglioni dei figli di militari o da altri Istituti militari nei quali si riceve una educazione gratuita, allorchè abbiano compiuta la ferma di otto anni, cui sono obbligati e si trovino rivestiti del grado di sott'ufficiali o caporali.»

(Approvato)

« Art. 7. Sono esclusi dal riassoldamento con premio oltre i militari che non si trovino nei casi previsti dagli articoli 5 e 6, anche i capi sarti, i capi calzolari, i capi sellai, i capi carradori ed i vivandieri.»

(Approvato)

« Art. 8. In tempo di guerra i riassoldamenti con premio sono sospesi allora soltanto quando secondo l'articolo 4 le affrancazioni sono sospese presso tutti i Corpi dell'esercito.»

(Approvato)

« Art. 9. Col riassoldamento con premio comincia una nuova ferma di anni 5 alla quale vanno uniti i seguenti vantaggi:

1. Un assegno sulla massa individuale non minore di L. 200;

2. Un soprassoldo annuo di lire 300 durante la ferma;

3. Una pensione vitalizia pure di lire 300 alla quale però non si acquista diritto che a ferma ultimata.

« Questa pensione può essere cumulata con a tra pensione od altri stipendi. Essa è assimilata alle pensioni militari ed è regolata dalle leggi relative a queste in ciò che riguarda la cessione, il sequestro o la perdita della medesima.

(Approvato)

« Art. 10. Il sotto ufficiale che abbia ultimato il periodo dello assoldamento con premio, può essere ammesso ad un secondo riassoldamento parimenti con premio, semprechè non oltrepassi l'età d'anni 33.

« I militari dell'arma dei Carabinieri reali possono essere ammessi ad un secondo e terzo riassoldamento semprechè non oltrepassino l'età d'anni 40.

« Ogni nuovo riassoldamento con premio dà diritto agli stessi vantaggi di cui all'art. 9, senza pregiudizio di quelli già acquistati al termine della ferma di un riassoldamento anteriore.»

Senatore **Cacace**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cacace**. Quest'articolo porta, secondo me, una limitazione agli articoli precedenti, poichè emerge dalla discussione che è preceduta, essere svanito il dubbio che io moveva, cioè, che questa provvidenza del riassoldamento è dovuta anche ai militari i quali non siano bassi ufficiali, purchè siano fregiati di medaglia al valor militare e perciò può essere estesa anche ai semplici soldati. Ma in questo articolo 10 si parla del caso di un secondo riassoldamento, il quale pare non si voglia accordare se non a coloro che furono già una volta riassoldati, mentre sembra invece che tale secondo riassoldamento si debba concedere a tutti coloro ai quali si concede il primo. La locuzione di questo articolo porta adunque una limitazione, essendochè si parli soltanto di sotto ufficiali e dei Carabinieri. Ma se oltre questi possono ottenere un secondo riassoldamento quelle persone di altre categorie che sono contemplate negli articoli precedenti, bisognerebbe dire che non soltanto i sotto ufficiali ma anche coloro che hanno avuto diritto ad un primo riassoldamento possano averlo pure ad un secondo; altrimenti sorgerà dubbio che questo articolo 10 rifletta soltanto coloro di cui in esso si fa menzione, mentre il primo articolo è assolutamente generale per tutti.

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della guerra. Il Ministero nel proporre la redazione di quest'articolo ha avuto di mira lo scopo al quale tende questa legge, e precisamente col l'articolo 10 ha voluto escludere l'applicazione a quelli individui i quali per l'avanzare dell'età sono meno utili dopo un primo riassoldamento; come p. e. i musicanti, i trombettieri, i tamburini pei quali dopo certi limiti di età diviene meno utile l'opera loro, epperò non li riammette ad un secondo riassoldamento.

Io credo che tanto l'onorevole Relatore quanto i membri dell'Ufficio Centrale confermeranno il Senatore **Cacace** in questa opinione.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Non ho che a ripetere gli argomenti addotti dall'onorevole signor Ministro, giacchè lo scopo cui tende questa legge è di recare vantaggio all'esercito più che di fare beneficii individuali. Ora egli è evidente che lo scopo della legge sarebbe completamente fallito qualora si mantenessero nelle file dell'esercito uomini di età già troppo inoltrata, i quali non sarebbero più in grado di fare convenientemente il servizio.

Prendiamo p. e. i trombettieri; essi debbono essere

robusti ed avere i polmoni in buono stato onde poter prestare buon servizio.

Quello de' tamburini è ugualmente faticoso, perchè giunti ad una certa età è impossibile che possano proseguire — Il riassoldamento essendo loro concesso sino a 30 anni, possono servire sino a 35 anni; ma al di là di quella età, è dubbio che s'incontrino molti trombettieri e tamburini che siano in grado di sopportare le fatiche del mestiere.

Lo stesso è del semplice soldato e del caporale, giacchè il soldato monta frequenti guardie, passa delle notti, e lo stesso è del caporale. Questi individui quando sono giunti all'età di 35 anni, difficilmente possono corrispondere al servizio da essi richiesto.

La stessa cosa non ha luogo per i Carabinieri e sotto ufficiali, i quali fanno una vita più agiata che non quella dei soldati e dei caporali, e di più non sono esposti a sopportare le medesime fatiche nè in modo così continuo come i soldati semplici e caporali; e per questi si può tollerare un secondo riassoldamento, purchè il limite non sia oltre una certa età che l'esperienza, per il sotto ufficiale, sembra fissare ai 37 o 40 anni.

Un'altra eccezione è fatta a favore dei Carabinieri, perchè i Carabinieri sono ammessi anche ad un terzo riassoldamento, cioè possono proseguire la carriera fino a 45 anni; ma bisogna notare che il Carabiniere, secondo le stazioni cui è destinato, può avere una vita molto più dolce che i sotto ufficiali nei reggimenti, e può perdurare maggiormente in quel servizio; e sarebbe desiderabile assai che un Carabiniere potesse seguire la carriera fino ad un'età inoltrata, perchè la sua conoscenza delle persone e dei luoghi, lo rende prezioso nella quasi magistratura a cui è dedito. Era però necessario di stabilire un certo limite, perchè oltre i 45 anni non ci sembra possibile che un Carabiniere possa sopportare le fatiche del servizio. Questi sono i motivi che ha avuto il Ministero per proporre quest'articolo e l'Ufficio Centrale ad accoglierlo. Ma ritenga il Senato che non è nessuna idea di privilegio che si abbia avuto in mira, io lo ripeto per la terza o quarta volta, si è avuto in mira soltanto il beneficio dell'esercito, cioè di mantenere sotto le bandiere uomini che possano costituire saldamente i quadri.

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cacace. Domando perdono se insisto ancora su questo punto, ma le spiegazioni che ha dato l'onorevole Senatore Menabrea sono sopra un punto dell'articolo, e non sull'intero suo contesto. Egli dice che si è voluto concedere questo secondo riassoldamento avuto ragione all'età, in conseguenza si è messo come condizione che questo secondo riassoldamento non debba eccedere i 33 anni, e quindi concedendo un secondo ingaggio di 5 anni si arriva all'età di 38 anni. Quantunque io sia del tutto profano a queste cose della guerra, non comprendo come si possa essere buon

sergente, buon caporale a 38 anni, e non si possa essere buon soldato alla medesima età. Se voi concedete al basso ufficiale il quale ha domandato un primo assoldamento ed ha compiuto l'età di 33 anni, vale a dire quando l'uomo si trova nel vigore dell'età, ed ha acquistato maggior forza ed energia, se voi concedete dico ad un sott'ufficiale il diritto di chiedere un secondo assoldamento purchè abbia compiuto l'età di 33 anni, voi ritenete che questo sott'ufficiale sino ai 38 anni possa essere utile a dare il suo braccio per la patria. Ora io domando, o Signori, se il semplice soldato all'età di 38 anni non sia ugualmente buono ed utile al suo paese, come voi ritenete che lo sia il caporale ed il sergente.

Quando voi avete dato negli articoli precedenti il diritto di chiedere questo riassoldamento alle diverse classi che compongono l'esercito, voi non potete con un articolo posteriore scemare questo beneficio e concessione che avete fatto negli articoli precedenti. Quando avete detto che al riassoldamento con premio saranno ammessi i sergenti, i caporali, i militari fregiati della medaglia al valor militare, i musicanti, trombettieri, maniscalchi, ecc., come poi, quando si tratta di un secondo riassoldamento, volete concedere solamente ai bass'ufficiali, ed ai militari dell'arma dei Carabinieri questo diritto?

A me pare che con ciò si offende il diritto degli altri Corpi dell'esercito, il quale diritto era stato riconosciuto cogli articoli precedenti.

Ministro della guerra. La prima volta che presi la parola sopra quest'articolo era mio intendimento di dire le ragioni che avevano indotto il Governo a proporre l'articolo in questo senso, cioè allo scopo di tendere alla migliore costituzione dell'esercito.

Ora l'onorevole Senatore Cacace m'interpella se il braccio del caporale a 38 anni è differente dal braccio del sergente alla stessa età. Al quale proposito mi permetterò di osservare che nel sergente a 38 anni non si cerca soltanto di trarre partito dal suo braccio, ma sibbene dal suo senno, cioè dalla sua esperienza in lunghi servizi, dalla speciale sua istruzione, mentre che pel caporale anzichè del senno si richiede specialmente tutta la sua forza fisica.

Il sotto ufficiale per il comando che ha da esercitare, per le speciali sue funzioni, per una lunga esperienza rende quell'utile che appunto si cerca colla presente legge.

Nei sotto ufficiali, come ben diceva l'onorevole Ministro di Marina, si deve guardare non il valore individuale, ma sibbene l'utilità che viene al servizio dall'opera loro, tanto più quando sono provetti e dotati di esperienza, d'istruzione speciale quali si ottengono con lunga pratica di servizio.

Pregherei l'onorevole Senatore Cacace di voler riguardare questa legge non solamente da un punto di vista, a non immaginare che il Governo sia stato indotto dal pensiero di voler creare privilegi, ed a persua-

dersi che il Ministro della guerra che propose questa legge guidato da sollecitudine ed amore per l'esercito ha avuto di mira esclusivamente il bene del medesimo, e che esso conosce essere uguali le virtù militari del generale quanto quelle del soldato.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola metterò ai voti l'art. 10.

Senatore Cacace. Avrei ancora qualche osservazione a fare, ma io sento il dovere di attenermi al Regolamento, e poichè ho già parlato due volte su questo articolo, non oserò di parlare la terza volta.

Presidente. Ha già parlato due volte su quest'articolo e il Regolamento vieta di parlare la terza, salvo che il Senato glielo conceda.

Senatore Cacace. Avrei da proporre un emendamento.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Se ha un emendamento da proporre lo scriva, e lo mandi al banco della Presidenza.

Senatore Cacace. Per non capovolgere l'articolo, credo che si possa dire dopo l'ultimo alinea quanto segue :

« La disposizione di quest'articolo è applicabile a tutti quegli individui che, giusta gli articoli precedenti, hanno avuto diritto ad un primo riassoldamento. »

Presidente. L'emendamento ossia l'aggiunta che il Senatore Cacace proporrebbe all'art. 10 è del seguente tenore (*V. sopra*).

Dimando prima di tutto, se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato)

Metto ai voti l'art. 10 che rileggo (*Vedi sopra*).

(Approvato)

« Art. 11. Il militare riassoldato, nei modi della presente legge, conferisce al fratello il diritto all'esenzione dal militare servizio. »

(Approvato)

« Art. 12. I militari riassoldati con premio che si rendano disertori, che incorrano in condanne penali dai Tribunali ordinarii o dai Consigli di guerra, o che per la loro cattiva condotta siano da un Consiglio o da una Commissione di disciplina, secondo le norme da fissarsi nel Regolamento, giudicati immeritevoli di godere i benefici di cui all'art. 9, cesseranno dalla qualità di riassoldati con premio, come altresì dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla medesima e seguiranno la sorte della loro classe di leva in servizio provinciale.

« Coloro però che avessero già otto anni di effettivo servizio sotto le armi saranno mandati in congedo assoluto, salvo in tempo di guerra.

(Approvato)

« Art. 13. I militari riassoldati con premio promossi al grado di ufficiale o di guard'arme, nominali agli impieghi in Amministrazioni dello Stato, oppure ammessi a pensione di riforma o congedati, a seguito

di rassegna di rimando, cesseranno dal percepire il soprassoldo inerente alla ferma in corso, non potranno più aspirare al conseguimento della corrispondente pensione di ritiro e riceveranno a titolo di compenso, ed una volta tanto, una somma equivalente al totale dei soprassoldi annui già percepiti per la ferma in corso.

« Questa somma non sarà, in alcun caso, minore di lire ottocento per quelli promossi ufficiali. »

(Approvato)

« Art. 14. I militari riassoldati con premio che vengono giubilati per motivi dipendenti dal militare servizio, cesseranno ugualmente dal percepire il soprassoldo annuo inerente alla ferma in corso, ma acquisteranno, non ostante il disposto del N. 3 dell'art. 9, diritto alla pensione vitalizia e ne entreranno in possesso dal giorno stesso in cui saranno giubilati. »

(Approvato)

« Art. 15. Il militare riassoldato con premio che cessi dal militare servizio, dopo aver ultimata la ferma di un secondo o di un terzo riassoldamento, potrà, quando ne faccia domanda entro il termine di un anno, a datare dal giorno del ricevuto congedo, ottenere che gli siano capitalizzate la pensione vitalizia corrispondente al secondo riassoldamento, oppure quelle corrispondenti al secondo e terzo riassoldamento.

« La capitalizzazione delle pensioni vitalizie avrà luogo secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento da emanarsi per l'esecuzione della presente legge.

In caso di morte sul campo di battaglia o dietro ferite, gli eredi degli assoldati con premio avranno diritto alla capitalizzazione della pensione di cui il morto godeva, o del soprassoldo, se non avea il riassoldato compiuta la ferma corrispondente. »

Senatore Cacace. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Cacace ha la parola.

Senatore Cacace. Su quest'articolo pare che io possa accostarmi alle idee che testè manifestava l'onorevole Ministro della guerra, cioè che questa era una legge di previdenza. E ragionevolmente egli diceva che appunto per provvedere a questi casi si era conceduta questa maniera di premi a coloro i quali domandavano il riassoldamento. Ora se è una legge di previdenza bisogna che la previdenza abbia tutto il suo corso e non si arresti nel bel mezzo del suo cammino. Quando adunque colui il quale ha ottenuto questo riassoldamento, ha conseguito una pensione, questo naturalmente serve a sostenerlo nell'età matura, quando il suo braccio è venuto meno al servizio della patria: quindi permettere che costui il quale gode una pensione vitalizia, pensione alimentatrice di lui e della famiglia venga a convertirla in un capitale, pare a me che questo sia un venir meno a quelle regole di previdenza, che devono guidare il legisla-

tore. Vi potrà essere chi raccoglierà dalla sua pensione un capitale di mille o due mila franchi, ma che poi forse sciuperà immediatamente, e quella pensione che egli erasi costituita per effetto del suo valore, e che serviva a sostenerlo nell'età senile, gli mancherà per imprevidenza della legge. Io dunque vorrei che la pensione vitalizia fosse inalienabile, eccettuato il solo caso in cui, venendo a morire il pensionato con famiglia, si volesse dai giovani figli che si vogliono dedicare ad un mestiere o fare una speculazione, per la quale fosse necessario un capitale; altrimenti facendo, anziché un beneficio, si cagionerebbe un grave danno.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Menabrea**, *Relatore*. L'onorevole Senatore Cacace dice che l'articolo 15, il quale permette in certi casi al riassoldato di percepire il capitale che corrisponde alla sua pensione, urta col principio generale che informa la legge, la quale ha per iscopo di assicurare un pane ai militari che han servito lunghi anni, e vorrebbe fosse tolta la facoltà di capitalizzare la pensione da essi conseguita.

Io debbo notare all'onorevole Senatore Cacace che egli, probabilmente, non ha avvertito alla redazione dell'articolo istesso, imperocchè questo corrisponde in massima parte al desiderio da lui espresso, poichè ivi è detto, che la facoltà di trasformare la pensione in capitale è riservata dopo il secondo riassoldamento e non dopo il primo; e ciò perchè dopo il primo riassoldamento il militare è ancora in giovane età e meno curante dell'avvenire, per cui ove gli fosse concessa la capitalizzazione della pensione egli sarebbe indotto ad abbandonare il servizio, quindi esposto a sciupare il suo capitale e rimanere dopo esposto alla miseria. Ma la questione cambia d'assai dopo il secondo o il terzo riassoldamento, perchè allora il militare avendo dai 35 a 40 anni, già trovasi uomo ragionevole e capace di ponderare meglio il proprio vantaggio, ed è giusto che volendo crearsi una qualche occupazione, darsi ad un'industria, ad un commercio, egli possa procurarsi un piccolo capitale per poter riuscire nell'intento suo, ed a questo caso provvede la legge col permettere di percepire il capitale corrispondente alla pensione del secondo o terzo riassoldamento.

Così la legge è molto provvida; essa assicura al militare anzitutto una pensione inalienabile, quindi gli dà facoltà di procurarsi un capitale per formare uno stabilimento in una età in cui la ragione deve vincere le passioni. Così il militare, dopo lunghi anni d'onorevole servizio, si sarà creato una posizione agiata nella quale gioverà a sè stesso e al paese.

Dunque, se l'onorevole Senatore Cacace avesse posto mente alle mie prime osservazioni, che cioè il diritto di trasformare la pensione in capitale non ha luogo che per il secondo riassoldamento, egli probabilmente non avrebbe fatto obiezioni a quell'articolo.

Presidente. Se nessun più domanda la parola, ri-leggerò l'articolo 15 per metterlo ai voti (*V. sopra*). Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 16. Il Ministro della guerra fissa annualmente il numero dei riassoldamenti a concedersi. »

(Approvato)

« Art. 17. La somma da fissarsi annualmente per le affrancazioni dal servizio militare ed il numero dei riassoldamenti da concedersi, saranno regolati in guisa che la Cassa militare possa coi proprii fondi soddisfare agli impegni della presente legge, e che, nel termine di ogni quinquennio si raggiunga nei limiti di 1/10 il pareggio tra il numero delle affrancazioni e quello dei riassoldamenti. »

(Approvato)

« Art. 18. Al termine di ogni quinquennio il Ministro della guerra informerà il Parlamento del numero dei versamenti operati per le affrancazioni e di quello dei riassoldamenti concessi durante il quinquennio stesso. »

(Approvato)

« Art. 19. La Cassa militare, di cui all'art. 2, riceverà altresì le somme e i depositi prescritti per le surrogazioni ordinarie, per quelle per scambio di categorie, sostituendosi tanto nei diritti, quanto nelle obbligazioni, all'erario pubblico per tutti gli effetti di cui agli articoli 142, 143, 145, 149 della legge 20 marzo 1854 e agli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge dell'8 agosto 1863. »

(Approvato)

« Art. 20. È fatta facoltà al Governo di versare nella Cassa militare di cui all'art. 2, tutte le somme da pagarsi o pagate per liberazione degli iscritti della classe 1845 e da versarsi o già versate in via provvisoria alla Cassa centrale de' depositi e de' prestiti stabilita presso la Direzione generale del Debito pubblico. »

(Approvato)

« Art. 21. Cesseranno di aver forza di legge tutte le disposizioni intorno alla liberazione contenute nel Titolo 2, Cap. 3, Sez. 2 della legge organica del 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, ad eccezione degli articoli 124, 125 che non cessano di essere applicabili ai surrogati ordinari, e dell'art. 127 applicabile sia a questi ultimi, sia a coloro che chiedono l'affrancazione dal militare servizio. »

« Cessano parimenti di aver forza di legge tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato)

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Chiesi ha la parola.

Senatore **Chiesi**. È stato ben definito lo scopo di questa importantissima legge, ed è appunto questo di allettare i suoi uffiziali a voler perdurare nella carriera militare, e ciò nell'interesse dei quadri del nostro esercito, di quell'esercito che è la nostra gloria,

la nostra speranza e la nostra forza. L'onorevole signor Relatore nella sua prima relazione, accennando a questo scopo faceva la seguente importantissima osservazione che si trova a pag. 41.

« Nel chiudere questa relazione il vostro Ufficio Centrale non può tralasciare di osservare che se colla presente legge si può dare qualche incentivo ai sotto ufficiali a continuare nel servizio, ciò non basta ancora; è necessario inoltre che il servizio sia reso meno gravoso col procurare a quei militari maggiori agiatezze ed agevolezze, in maniera che la loro condizione ne venga rialzata. »

Lo stesso onorevole Relatore chiudeva la sua seconda relazione ripetendo la medesima osservazione, e mi permetterà il Senato di leggere le sue parole, che sono brevissime.

« Ma a conseguire lo scopo prefisso di mantenere i sott'ufficiali sotto le armi, non bastano i mezzi derivanti dall'istituzione della Cassa militare; è necessario ancora che la condizione di quella classe così importante di militari sia migliorata materialmente e moralmente, sia col procurare loro maggiore agiatezza nell'alloggio, nel vestito, ed in altre agevolezze acconsentite dal servizio, sia coll'accrescere il prestigio del grado, di maniera che il sotto ufficiale rimanga soddisfatto della sua posizione. »

È importantissima, come voi vedete, questa osservazione, ma perchè ottenga una esplicita sanzione dal Senato, io mi permetto di proporre, prima della votazione di questa legge, il seguente ordine del giorno:

« Il Senato esprime il voto che il sig. Ministro della guerra voglia con opportune e savie riforme provvedere al miglioramento materiale e morale della condizione dei sotto ufficiali della regia armata. »

Ministro della guerra. Domando la parola.

Presidente. Rileggo l'ordine del giorno (*Vedi sopra*). Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(Appoggiato)

Ministro della guerra. Io credo che i desiderii del Relatore dell'Ufficio Centrale espressi sia nella prima sua relazione, come nella seconda, e quelli manifestati dall'onorevole Senatore Chiesi, furono dall'onorevole generale Petitti, mio predecessore, per la massima parte, e per quanto era possibile, estesi alla classe dei sotto ufficiali, guidato da vero amore per l'esercito in tutta la solerte ed intelligente sua amministrazione. Prego l'onorevole Relatore di voler far conoscere al Senato i provvedimenti che il generale Petitti emanava poco prima di lasciare il Ministero nello interesse dei sotto ufficiali, consentanei però alla disciplina militare, e, quando il Senato ne sia edotto, lo prego di riflettere se possa essere conveniente l'ordine del giorno proposto.

Io penso che la prudenza del Senato vorrà di leggeri scorgere come un tale ordine del giorno imporrebbe al Ministro della guerra tali obblighi che non

potrebbe soddisfare e darebbe vita ad esigenze inopportune, e forse contro la disciplina.

Signori, nessuno porta maggiore interesse ai sott'ufficiali, quanto colui che consumò i suoi anni nella vita militare e ne apprezzò i servigi.

Io credo che l'onorevole mio predecessore abbia dimostrato quanto interessamento e amore abbia per i sott'ufficiali, e questa legge ed i provvedimenti accennati ne sono prova non dubbia. Quanto mi sarà possibile di fare conciliabilmente con i mezzi del bilancio e le esigenze del servizio non ometterò certamente per quanto ne siano lesi i principii di severa disciplina, e le speciali condizioni della vita militare. Ho fiducia che l'onorevole Senatore Chiesi vorrà ritirare l'ordine del giorno proposto, dacchè il Senato avrà ascoltate le spiegazioni che prego l'onorevole Relatore a voler porgere manifestando la speciale e assennata sua opinione in proposito.

Io prego l'onorevole Relatore a voler manifestare il suo giudizio intorno alle disposizioni prese non ha guari a favore dell'esercito.

Senatore Menabrea, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Menabrea, Relatore. L'Ufficio Centrale è lieto di dichiarare al Senato che il Ministro di guerra, generale Petitti, ha preso in considerazione i suggerimenti che furono svolti nelle due relazioni presentate al Senato, poichè con decreto del 17 dicembre prossimo passato S. M. ha approvato alcune modificazioni al Regolamento di disciplina, ed alcuni provvedimenti che corrispondono interamente a quanto si era desiderato per i sott'ufficiali. Una nuova classificazione delle punizioni stabilisce una differenza tra i sotto ufficiali ed i soldati. La istituzione di Consigli di disciplina speciali nell'interno de' Corpi porge una guarentigia ai medesimi contro l'arbitrio, e tutela il loro grado dal quale non possono essere rimossi che per motivi gravi.

Queste modificazioni al Regolamento di disciplina sono tutte nell'interesse del sott'ufficiale: altri provvedimenti hanno per iscopo di procurare loro maggiori agiatezze, e queste si riferiscono anzi tutto agli alloggi più convenienti. Infatti fino a questi ultimi tempi i sott'ufficiali erano alloggiati insieme coi soldati, il che dava luogo a parecchi inconvenienti. I sott'ufficiali che si trovavano in tal posizione non potevano conservare in faccia ai loro subordinati quel prestigio tanto necessario per la disciplina militare.

Il Ministero però provvide che di mano in mano che le circostanze lo permettessero i sott'ufficiali venissero alloggiati a parte.

Di più, i sott'ufficiali, e specialmente delle armi di fanteria e del genio ancora vestiti col cappotto si trovavano a questo riguardo in apparenza inferiori anche ai semplici soldati degli altri Corpi dell'esercito. D'ora in avanti essi vestiranno la tunica. Ciò parrebbe a prima giunta di poco momento, tuttavia ha un-

certa importanza, perchè anche il soldato, specialmente se sott'ufficiale, ha il suo amor proprio, che non può rimaner soddisfatto, se non mantenendo anche nella forma certe distinzioni. Per le dette modificazioni è inoltre ordinato un locale nei quartieri che servirà di luogo di convegno onde possano riunirsi, leggere, scrivere e trattenersi fra di loro: e questo è pure un miglioramento, perchè i sott'ufficiali sono così tolti di mezzo ai soldati e messi in una posizione migliore.

• Passo ad un'altra disposizione la quale sarà molto apprezzata dai sott'ufficiali; quella del permesso per uscire la sera sino al controappello, mentre attualmente dovevano entrare all'ora della ritirata e non potevano uscire che con un permesso speciale. Ora hanno il diritto di uscire sino al controappello e solo in caso di mancanza possono esser privati di questo vantaggio.

Questi sono i provvedimenti presi con molto accorgimento, e corrispondono interamente a quanto desiderava l'Ufficio Centrale, per cui l'ordine del giorno dell'onorevole senatore Chiesi dettato dai sentimenti più benevoli per l'esercito, che trova già soddisfazione in quanto fece il signor Ministro della guerra, non potrebbe essere accolto quale è formulato. Il Senato potrebbe bensì prendere atto delle dichiarazioni del signor Ministro esprimendo che esso accoglie volentieri i provvedimenti presi in favore dei sott'ufficiali come accoglio sempre tutto ciò che senza compromettere il servizio potrà esser fatto in favore di quella classe di militari.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Chiesi. Spero che il Senato non mi vorrà imputare d'indiscrezione e temerità, se io, non militare, ho creduto proporre quell'ordine del giorno in quanto che esso non era se non l'espressione di avvertenze e di osservazioni fatte per due volte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, signor generale Menabrea, che è giudice tanto competente in questa materia: sono lieto però che la mia proposta abbia provocato le spiegazioni e le dichiarazioni date or ora dall'onorevole signor Ministro della guerra, e confermate dall'onorevole signor Relatore, e dichiaro che in seguito a queste dichiarazioni ed assicurazioni, ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Essendo ritirato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Chiesi e compiuta la discussione del progetto di legge, si dovrebbe passare allo squit-

tinio segreto, ma essendosi allontanati dall'aula alcuni Senatori, manca ora il numero legale, per cui si farà lo squittinio alla prima tornata.

Mi giunge or ora un tristo messaggio, una lettera del Presidente del Consiglio di cui darò comunicazione al Senato.

« Firenze, 22 gennaio 1866.

Ill.mo Signor Presidente.

« Egli è con profondo rammarico che compio il dovere di partecipare al Senato del Regno la perdita dolorosa fatta da Sua Maestà il Re nella persona del suo diletto figlio Sua Altezza Reale il Principe Oddone, Duca di Monferrato, trapassato a Genova la notte scorsa, dopo lunga malattia.

« Il Governo, il Parlamento ed il Paese si associeranno in questa luttuosa circostanza all'afflizione di Sua Maestà il Re e della Reale famiglia.

« rassegno alla S. V. Ill.ma gli atti della mia distintissima considerazione.

« ALFONSO LA MARMORA. »

In seguito al doloroso annunzio che ci ha tutti profondamente contristati, io credo debito mio di proporre al Senato di sospendere per un giorno le nostre sedute in segno di lutto, e di raccoglierci in adunanza pubblica domani l'altro invece di domani.

Chi ciò a prova, voglia alzarsi.

(Approvato)

L'ordine del giorno per postdomani sarà:

1. La votazione della legge oggi discussa;
2. Discussione di quella pel passaggio del servizio di Tesoreria dello Stato alla Banca Nazionale.

Prego i Signori Senatori di sostare ancora un momento.

(Parecchi Senatori si recano al banco della Presidenza e conferiscono col Presidente e cogli altri membri dell'Ufficio.)

Debbo ancora significare al Senato che secondo la fatta proposta l'Ufficio di Presidenza rimane autorizzato a nominare una Deputazione per intervenire ai funerali di S. A. il Principe Oddone, e ed estrarre a sorte un'altra Deputazione, la quale col Presidente rechi a S. M. gli atti di condoglianza del Senato. Io invito perciò gli onorevoli membri della Presidenza a riunirsi immediatamente a tale effetto, e scioglio l'adunanza.

L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).